



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 21.6.2021
JOIN(2021) 15 final/2 -
DOWNGRADED ON 9.2.2023

2021/0165 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. Vieta inoltre la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Impone un divieto di esportazione delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia e vieta la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ad esse relativi. Prevede deroghe al divieto di esportazione per le attrezzature da biathlon e per certi tipi di fucili sportivi di piccolo calibro, pistole sportive di piccolo calibro e munizioni di piccolo calibro e al divieto di assistenza o servizi correlati, pur riconoscendo che l'esportazione di tali attrezzature dovrebbe essere limitata. Vieta inoltre agli aeromobili bielorussi di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.
- (3) La decisione (PESC) xxxx/xxxx del Consiglio¹ introduce ulteriori sanzioni economiche mirate volte ad attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 a seguito dell'atterraggio forzato illegale di un volo Ryanair intra-UE a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021. La decisione (PESC) 2021/XXX del Consiglio introduce ulteriori restrizioni connesse al commercio di armi. Vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione da parte o per conto delle autorità bielorusse di Internet e delle comunicazioni telefoniche su reti mobili o fisse. Vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento di prodotti a duplice uso per uso militare e a determinate persone, entità o organismi in Bielorussia. Inoltre, introduce ulteriori restrizioni commerciali riguardanti, rispettivamente, i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, i prodotti petroliferi e il cloruro di potassio ("potassa"). Impone anche al governo bielorusso e alle istituzioni ed entità finanziarie statali bielorusse restrizioni all'accesso ai mercati dei capitali dell'Unione. Introduce il divieto di fornire assicurazioni e riassicurazioni al governo bielorusso e agli enti pubblici e alle agenzie bielorussi. Impone taluni divieti alla Banca europea per gli investimenti in relazione a progetti nel settore pubblico. Queste modifiche devono trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006.
- (4) Poiché queste modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

¹ [Please insert full reference.]

- (5) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione dovrebbero pertanto proporre di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia²,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio³ dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. Vieta inoltre la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Impone a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia un divieto di esportazione delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna e vieta la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ad esse relativi. Prevede deroghe al divieto di esportazione per le attrezzature da biathlon e per certi tipi di fucili sportivi di piccolo calibro, pistole sportive di piccolo calibro e munizioni di piccolo calibro e al divieto di assistenza o servizi correlati, pur riconoscendo che l'esportazione di tali attrezzature dovrebbe essere limitata. Vieta inoltre agli aeromobili bielorussi di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.
- (3) La decisione (PESC) xxxx/xxxx del Consiglio⁴ introduce ulteriori sanzioni economiche mirate volte ad attuare le conclusioni del Consiglio europeo del

² GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

³ Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

⁴ [Please insert full reference.]

24 e 25 maggio 2021 a seguito dell'atterraggio forzato illegale di un volo Ryanair intra-UE a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021. La decisione (PESC) 2021/XXX del Consiglio introduce ulteriori restrizioni connesse al commercio di armi. Vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione da parte o per conto delle autorità bielorusse di Internet e delle comunicazioni telefoniche su reti mobili o fisse. Vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento di prodotti a duplice uso per uso militare e a determinate persone, entità o organismi in Bielorussia. Inoltre, introduce ulteriori restrizioni commerciali riguardanti, rispettivamente, le merci utilizzate per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, i prodotti petroliferi e il cloruro di potassio ("potassa"). Impone anche al governo bielorusso e alle istituzioni ed entità finanziarie statali bielorusse restrizioni all'accesso ai mercati dei capitali dell'Unione. Introduce il divieto di fornire assicurazioni e riassicurazioni al governo bielorusso e agli enti pubblici e alle agenzie bielorusse. Impone taluni divieti alla Banca europea per gli investimenti in relazione a progetti nel settore pubblico. Queste modifiche devono trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1. All'articolo 1, sono aggiunti i seguenti punti:

"7) "beni e tecnologie a duplice uso": i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;

8) "servizi di investimento": i servizi e le attività seguenti:

- (i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
- (ii) esecuzione di ordini per conto di clienti,
- (iii) negoziazione per conto proprio,
- (iv) gestione del portafoglio,
- (v) consulenza in materia di investimenti,
- (vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
- (vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
- (viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

9) "valori mobiliari": le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

- (i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,

(ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,

(iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;

10) "strumenti del mercato monetario": categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;

11) "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto."

2. All'articolo 1 bis, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

3. All'articolo 1 ter, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

4. Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 1 quater

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato II.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato II, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie bielorusse, o di qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

3. L'allegato IV elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via Internet o telefoniche.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 1 quinquies

1. A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, il cui sito web è elencato nell'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, è vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato IV, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato IV o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato IV;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato IV a

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per uso in Bielorussia;

c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per "servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet" si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 1 sexies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

Qualora gli utenti finali siano le forze militari bielorusse, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

2. Nel decidere se accordare o meno un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, le autorità competenti evitano di concedere autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che l'utente finale possa essere militare o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al [OJ: *please insert date 4 days after entry into force*], o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

Articolo 1 septies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, anche non originari dell'Unione, alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V del presente regolamento.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Bielorussia elencati nell'allegato V.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del [OJ: *please insert date 4 days after entry into force*] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.

4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti, per uso non militare e per utilizzatori finali non militari.

Articolo 1 octies

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, i beni elencati nell'allegato VI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

L'allegato VI comprende i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco.

Articolo 1 nonies

È vietato:

a) importare nell'Unione i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VII se:

- (i) sono originari della Bielorussia; o
- (ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;

b) acquistare prodotti petrolchimici situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;

c) trasportare prodotti petrolchimici originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c);

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d).

Articolo 1 nonies

1. È vietato fornire assistenza tecnica alle imprese in Bielorussia attive nei settori del petrolio e del gas.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica fatta salva l'esecuzione fino al [OJ: *please insert date 3 months after entry into force*] di un obbligo derivante da un contratto

concluso prima del [OJ: please insert 4 days after entry into force], o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 1 undecies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente i prodotti di cloruro di potassio ("potassa") di cui all'allegato VIII dalla Bielorussia, anche se non originari della Bielorussia.

Articolo 1 duodecies

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al [OJ: please insert date 4 days after entry into force] da

a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese e agenzie o

b) un ente creditizio o un altro ente principale stabilito in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1° giugno 2021, elencato nell'allegato IX; o

c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato IX; o

d) una persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato IX.

Articolo 1 terdecies

1. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per la concessione di nuovi prestiti o crediti con una scadenza superiore a 90 giorni, dopo [OJ: please insert date 4 days after entry into force], a favore di:

a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese e agenzie o

b) un ente creditizio o un altro ente principale stabilito in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1° giugno 2021, elencato nell'allegato IX; o

c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato IX; o

d) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera c).

2. Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.

3. L'autorità competente di uno Stato membro può inoltre accordare, alle condizioni che ritiene appropriate, un'autorizzazione a concedere o a essere parte di prestiti o crediti di cui al paragrafo 1 se ha accertato che:

(i) le attività in questione mirano a fornire sostegno alla popolazione civile bielorusse, anche per l'assistenza umanitaria, i progetti ambientali e la sicurezza nucleare;

(ii) il prestito o il credito è necessario per conformarsi all'obbligo di riserva legale o regolamentare o a obblighi analoghi per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per gli enti finanziari in Bielorussia che sono controllati a maggioranza da istituzioni finanziarie dell'UE; e

(iii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2.

Quando applicano le condizioni a norma dei punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo 3, l'autorità competente richiede adeguate informazioni riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente al [*OJ: please insert date of entry into force*] purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) tutti i termini e le condizioni di tali utilizzi o esborsi:

(i) sono stati concordati prima del [*OJ: please insert date of entry into force*]; e

(ii) non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

b) anteriormente al [*OJ: please insert date of entry into force*] sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto. I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.

Articolo 1 quaterdecies

È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione a:

(i) al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

(ii) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i).

Articolo 1 quindecies

La Banca europea per gli investimenti (BEI):

a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti conclusi tra la Repubblica di Bielorussia o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e

b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a), e che devono essere eseguiti in Bielorussia a beneficio diretto e indiretto della Repubblica di Bielorussia o di qualsiasi sua autorità pubblica.

5. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 è soppresso e sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
6. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 è soppresso e sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
7. Gli allegati III, IV e V del presente regolamento sono aggiunti come allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*